



Registro Generale N. 365/2023 del 04/12/2023

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e cambio d'uso dell'edificio ex scuola primaria "Garibaldi" (modulo) per la realizzazione della nuova Casa della Salute di Soliera - C.U.P. J36G20000000004 - C.I.G. Acquisito Comune di Soliera: A008351E6F AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA EDILIZIA LF SRLS

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Soliera n. 125 del 01/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo avente ad oggetto i "Lavori di riqualificazione e cambio d'uso dell'edificio ex scuola primaria "Garibaldi" (modulo) per la realizzazione della nuova Casa della Salute di Soliera – C.U.P. J36G20000000004", per una spesa complessiva pari ad Euro 1.814.217,25, di cui Euro 1.394.078,28 per lavori a base di gara, comprensivi di Euro 18.740,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri I.V.A.;
- l'importo a base di gara, al netto dell'IVA, è pari ad € 1.394.078,28, di cui € 18.740,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 406.850,12 quale importo stimato della manodopera;
- con Determinazione n. 18 del 20/01/2023, a firma dell'Ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera (MO), sono stati riapprovati il capitolato speciale d'appalto e alcuni computi metrici estimativi per la correzione di alcuni refusi, che tuttavia non hanno comportato modifiche progettuali o economiche;
- con Determinazione a contrattare n. 81 del 23/03/2023, a firma dell'Ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera (MO), si è disposto di affidare l'appalto dei lavori in oggetto mediante una nuova procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazione dell'art. 97 commi 1, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione delle offerte anomale (C.U.P. J36G20000000004 - C.U.I.: L00221720360202200005);
- Con Determinazione n.258 05/09/2023 si prendeva atto delle risultanze dell'approvazione della proposta di aggiudicazione relativamente all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, formulata dal Settore Affari Generali – Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, con

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



determinazione n. 727 del 24/07/2023, per l'affidamento dei "Lavori di riqualificazione e cambio d'uso dell'edificio ex scuola primaria "Garibaldi" (modulo) per la realizzazione della nuova Casa della Salute di Soliera – C.U.P. J36G20000000004 – C.I.G. acquisito dalla SUA: 9639633CCA", a favore della Ditta **Consorzio Innova Società Cooperativa**, con sede in Via Giovanni Papini n. 18 – 40128 Bologna – C.F. e P. I.V.A. 03539261200, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 punti su 100 (di cui 80,00 punti per l'offerta tecnica e 20,00 punti per l'offerta economica) e che ha offerto un **ribasso dell'8,17%** sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 1.375.338,00, oltre ad € 18.740,28 per oneri per l'attuazione del piano della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre ad oneri I.V.A.. L'importo netto contrattuale è pertanto pari € 1.281.713,17, oltre ad oneri I.V.A.10%, di cui € 1.262.972,89 per lavori ed € 18.740,28 per oneri per l'attuazione del piano della sicurezza non soggetti a ribasso. I costi aziendali per la sicurezza indicati dall'aggiudicatario sono pari a € 11.152,62 e il costo della manodopera al netto del ribasso offerto è pari ad € 406.850,12;

Visto il Contratto d'appalto dei lavori in oggetto sottoscritto, tra il Comune e l'impresa aggiudicataria **Consorzio Innova Società Cooperativa**, con sede in Via Giovanni Papini n. 18 – 40128 Bologna – C.F. e P. I.V.A. 03539261200; in data 26 settembre 2023 – Rep n.21 del 26/9/2023 -Serie 1T Numero: 24021 del 03/10/2023 – Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi iva di Modena, per l'importo di Euro 1.281.713,17 (di cui Euro 1.262.972,89 per lavori ed Euro 18.740,28 per oneri della sicurezza non ribassabili);

Vista la domanda acquisita al Prot. n. 17628/2023 con la quale il consorzio INNOVA SOC.COOP, in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, avanzava richiesta di autorizzazione al subappalto all'impresa EDILIZIA LF SRLS - Codice Fiscale e Partita IVA 03932170362 -, per l'esecuzione dei lavori di "DEMOLIZIONE A MANO E RIMOZIONE MATERIALE DI RISULTA", appartenenti alla Cat. OG1, per un importo presunto pari a Euro 29.000,00 di cui Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza;

Vista la documentazione integrativa inviata dall'appaltatore in data 13/11/2023 e 23/11/2023, acquisita agli atti al Prot. 17843-18558;

Visto:

- il D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e in particolare l'art. 67;
- l'art. 21 della L. 13/9/1982 n. 646 e s.m.i.;
- l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che è possibile concedere l'autorizzazione al subappalto richiesto, in quanto è stato ottemperato a quanto previsto dalla sopra richiamata vigente normativa in materia e cioè:

- all'atto dell'offerta l'impresa aggiudicataria ha indicato nelle forme di legge, le opere da subappaltare o concedere in cottimo, fra le quali rientrano quelle di cui sopra;
- l'impresa appaltatrice ha trasmesso la prova delle denuncia di apertura del cantiere per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici per l'assicurazione dei lavoratori;
- l'appaltatore, unitamente alla domanda di subappalto, ha prodotto la seguente documentazione, agli atti: schema di contratto di subappalto, condizionato (al rilascio della presente autorizzazione); ha provveduto alla trasmissione della dichiarazione di iscrizione alla competente Camera di Commercio, di insussistenza di forme di collegamento o controllo, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa



affidataria del subappalto e dell'autodichiarazione di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- per i lavori in oggetto l'impresa affidataria del subappalto ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese e di possedere i mezzi e le attrezzature conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre disposizioni legislative in materia e il personale per poter eseguire le lavorazioni;

Considerato che sono in corso, nei confronti dell'impresa EDILIZIA LF SRLS - Codice Fiscale e Partita IVA 03932170362, i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario;

Ritenuto necessario procedere ad autorizzare il subappalto ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 in pendenza dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, al fine di dare immediato avvio all'esecuzione delle lavorazioni;

Si da atto che in caso di esito negativo dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario si procederà alla sospensione o revoca dell'autorizzazione del subappalto;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL_38520681 del 13/11/2023, valido fino al 12/03/2024, relativo all'impresa EDILIZIA LF SRLS;

Preso atto dell'art. 5 del contratto di subappalto con il quale l'appaltatore e il subappaltatore convenivano che "Il subappaltatore rinuncia al pagamento diretto delle proprie competenze, manlevando il comune di Soliera dall'obbligo di cui all'art. 105 comma 13 let.a) D.Lgs. n. 50/2016";

Preso atto che l'attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2023 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 30/03/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 - assegnazione risorse;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 e relativa Legge di conversione n. 120/2020, come modificato dalle recenti disposizioni introdotte dall'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 e relativa Legge di conversione n. 108/2021;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Vista la Legge n. 136/2010;



Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;
Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;

Considerato che il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

di autorizzare, consorzio INNOVA SOC.COOP (C.F. e P.Iva n. 03539261200), con sede in Via Giovanni Papini n. 18 – 40128 Bologna, in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, a subappaltare all'impresa EDILIZIA LF SRLS. C.F.: 03932170362. con sede in Corso Vallisneri n.25/a, 42019 Scandiano (RE), per l'esecuzione dei lavori di "DEMOLIZIONE A MANO E RIMOZIONE MATERIALE DI RISULTA -", appartenenti alla Cat. OG1, per un importo presunto pari a Euro 29.000,00 di cui Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza, alle condizioni indicate nel contratto di subappalto, agli atti del Comune con Prot. n. 17628 del 08/11/2023 e successiva integrazione Prot. 18104/2023;

di dare atto che ai sensi dell'art. 5 del contratto di subappalto l'appaltatore e il subappaltatore convenivano che "Il subappaltatore rinuncia al pagamento diretto delle proprie competenze, manlevando il comune di Soliera dall'obbligo di cui all'art. 105 comma 13 let.a) D.Lgs. n. 50/2016";

di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione, per i successivi adempimenti di competenza;

di precisare che:

- dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice, nonché i dati relativi alla sua iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, delle norme che regolano il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere lo specifico piano redatto dall'impresa subappaltatrice compatibile e coerente con il piano da lui presentato (P.O.S.). Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;



- Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'esecuzione dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- il pagamento degli stati d'avanzamento e dello stato finale è subordinato all'acquisizione del DURC regolare dell'appaltatore e del subappaltatore, emesso dagli Enti preposti;
- ai sensi della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, previsti dall'art. 3 della legge suddetta. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ed ii;
- il subappaltatore, prima di dare corso ai lavori, dovrà redigere il "*Piano Operativo della Sicurezza*" e consegnarlo al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la necessaria approvazione;

di dare atto che sono in corso, nei confronti dell'impresa EDILIZIA LF SRLS. C.F.: 03932170362, i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, pertanto il pagamento delle lavorazioni oggetto di subappalto è subordinato all'esito regolare delle suddette verifiche;

di dare atto che:

- risulta necessario procedere ad autorizzare il subappalto ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 in pendenza dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, al fine di dare immediato avvio all'esecuzione delle lavorazioni;
- in caso di esito negativo dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario si procederà alla immediata sospensione o revoca dell'autorizzazione del subappalto;

di dare atto che

- Responsabile del procedimento di cui al presente atto, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

di dare atto che:

- il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, **CUP: J34E21002260002**;
- il CIG attribuito dall'ANAC all'appalto in oggetto è il seguente, **CIG 9746300531**;

di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né oneri ulteriori a carico dell'Ente;

di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera



a), n. 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;

di informare l'appaltatore e il subappaltatore sulle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'appaltatore, inseriti nel "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014, in conformità a quanto disposto dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, mediante indicazione dell'indirizzo url del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" - "Disposizioni Generali" - "Atti Generali";

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 33/2013, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE